

DISCORSO INAUGURALE 2010

OSSERVAZIONI GENERALI

Il profilo di maggior rilievo della crisi della giustizia in Italia è rappresentato, tuttora, dalla sua esasperante lentezza che si traduce, nel settore civile, in una mancata riparazione in tempo utile di un torto subito, con ulteriore danno provocato dalla sofferenza per l'interminabile durata del processo e, per il settore penale, dalla neutralizzazione della sanzione in caso di comprovata responsabilità penale dell'imputato o dalla vanificazione degli effetti del tardivo riconoscimento dell'innocenza di questi, nel frattempo assoggettato alla gogna del suo "status" di sottoposto a processo per un carico pendente talvolta infamante.

La Corte Europea dei diritti dell'uomo ha ripetutamente condannato l'Italia per la violazione dell'art. 6 della relativa Convenzione ed il consesso dei Ministri del Consiglio d'Europa ha ritenuto di dover dubitare che l'Italia possa essere ancora annoverata tra gli Stati di diritto a causa della perdurante, gravissima anomalia delle sue istituzioni giudiziarie che violano ripetutamente ed in proporzioni assolutamente abnormi il principio della ragionevole durata del processo.

Le gravi difficoltà in cui versa il nostro sistema giudiziario hanno trovato autorevole conferma nel secondo rapporto di valutazione dei sistemi giudiziari europei, elaborato sulla base dei dati forniti al 31 dicembre 2006 da 45 dei 47 Paesi membri, presentato nel corso di una conferenza stampa tenuta a Parigi l'8 ottobre 2008 dalla C.E.P.E.J. - Commissione europea per l'efficienza della giustizia - istituita nel 2002 dal Consiglio d'Europa.

A dare il segno della crisi sono soprattutto le cifre relative alla massa dell'arretrato, che va a costituire il vero debito pubblico della giustizia italiana, di consistenza impressionante al confronto con altri Paesi: l'Italia viene collocata, infatti, al primo posto sia nel settore degli affari civili (commerciali) contenziosi, con 3.687.965 cause pendenti al 31.12.2006, a fronte di 1.165.192 cause pendenti in Francia, 781.754 in Spagna e 544.751 in Germania, sia in quello penale, con speciale riferimento ai reati più gravi, quali l'omicidio volontario, il crimine organizzato, la rapina, la frode, il traffico degli stupefacenti e degli essere umani, con 1.204.151 processi pendenti in primo grado contro 205.898 in Spagna, 287.223 in Germania e 70.610 nel Regno Unito.

Ad aggravare la situazione concorre il fatto che il numero delle sopravvenienze è risultato non di poco superiore a quello delle definizioni, sì da aver comportato un rilevante aumento dell'arretrato (nel settore civile sopravvenienze 2.825.543, definizioni 2.653.113; nel settore penale sopravvenienze 1.230.085, definizioni 1.168.044).

In termini non più confortanti si pone il dato relativo alla durata dei processi, posto che l'Italia si è collocata agli ultimi posti per la durata degli affari civili contenziosi (507 giorni, a fronte dei 262 della Francia e 261 della Spagna) ed addirittura al fondo della classifica per la durata delle procedure contenziose di divorzio (634 giorni, a fronte dei 477 della Francia e dei 277 della Spagna).

Una tale condizione del nostro sistema processuale appare in aperto contrasto non solo con gli obblighi internazionalmente assunti dallo Stato Italiano, ma anche con la rilevanza costituzionale che il diritto alla ragionevole durata del processo è venuto ad assumere nel nostro ordinamento, poiché l'art. 111 della Carta fondamentale ha introdotto nella disciplina processuale la regola del giusto processo che deve ora essere improntato ad un garantismo efficientista, divenuto principio di ordine pubblico della giurisdizione.

Il nostro legislatore, dunque, è obbligato a ridurre drasticamente la durata dei processi mediante una riforma strutturale degli stessi che elimini l'eccessivo formalismo che li caratterizza.

Al fine di dare concreta attuazione al principio della ragionevole durata del processo è stata approvata la legge 24.3.2001, n. 89, recante previsione di equa riparazione in caso di violazione di detto principio, la quale, se ha evitato all'Italia la grave sanzione dell'espulsione dal Consiglio d'Europa, ha comportato non trascurabili effetti negativi costituiti non solo dalle pesanti conseguenze derivate sul piano economico dalla sua applicazione, atteso che sono stati corrisposti, in esecuzione di essa, indennizzi pari a 14,7 milioni di euro nel 2007, a 25 milioni di euro nel 2008 ed a 13,6 milioni di euro nel solo primo semestre del 2009, ma anche dalla traslazione dalla Corte Europea alle Corti di Appello e da queste alla Corte di Cassazione del contenzioso relativo al risarcimento dei danni determinati dall'irragionevole durata dei processi, con la conseguenza che i danneggiati da tali ritardi si vedono costretti ad attendere altro tempo per ottenere il risarcimento del loro diritto all'indennizzo previsto dalla legge.

Aggiungasi che la Corte Europea è stata di frequente ulteriormente adita a causa della inosservanza, da parte della magistratura italiana, dei criteri fissati dalla medesima Corte in ordine alla liquidazione del danno.

Al fine di rendere più certi i presupposti, la procedura e la quantificazione dell'equo indennizzo, nel quadro di un generale contenimento degli effetti, anche economici, derivanti dalla durata non ragionevole dei processi, è stato presentato al Senato della Repubblica in data 10.3.2009, d'iniziativa del Ministro della Giustizia, il disegno di legge n. 1440, il cui art. 23 prevede che, ai fini della disciplina di cui alla legge n. 89 del 2001, non sono considerati irragionevoli i periodi che non eccedono la durata di tre anni per il primo grado, di due anni per il grado di appello e di un anno per il giudizio di legittimità nonché di un ulteriore anno in caso di giudizio di rinvio.

Tale previsione è stata parzialmente modificata dal recente disegno di legge di iniziativa parlamentare (S. n. 1880) presentato al Senato in data 12.11.2009 nel quale non vengono considerati irragionevoli i periodi che non eccedono la durata di due anni per il primo grado, di due anni per il grado di appello e di due anni per il giudizio di legittimità, nonché di un altro anno in ogni caso di giudizio di rinvio, prorogabili della metà da parte del giudice, e nel quale, in parziale analogia alle previsioni della proposta di legge di iniziativa parlamentare n. 878 del 26.7.2006 presentata nel corso della passata legislatura, viene sancita l'estinzione del processo penale qualora, limitatamente ai reati puniti con pena edittale inferiore nel massimo a dieci anni e fatta eccezione per quelli specificamente elencati nel provvedimento, non venga rispettato il termine di due anni per ciascuno dei tre gradi di giudizio e di un anno per il giudizio di rinvio dalla Corte di Cassazione.

Il quadro normativo sopra delineato, se appare pienamente rispondente agli obblighi internazionalmente assunti dallo Stato Italiano e conforme alle previsioni della Carta fondamentale della Repubblica, pone, tuttavia, pesanti interrogativi sul piano della sua concreta attuazione, essendo opinione comune che l'attuale sistema giudiziario italiano, se non adeguatamente riformato, ben difficilmente potrà essere in grado di far fronte ai compiti ad esso assegnati.

Contrariamente ad un'opinione largamente diffusa anche tra gli operatori del settore, la causa principale o comunque prevalente di questa difficoltà di funzionamento del nostro sistema non può essere ricercata nella insufficienza delle risorse economiche destinate alla giustizia.

Dal sopra richiamato rapporto della C.E.P.E.J. del 2008 emerge, infatti, che le risorse di bilancio destinate agli uffici giudiziari, comprese quelle per il patrocinio a spese dello Stato, sono state inferiori, sia in valore assoluto sia in rapporto al numero degli abitanti, a quelle della sola Repubblica Federale di Germania e del Regno Unito, ma superiori a quelle della Francia e della Spagna, essendo risultate pari ad € 4.088.109.198 ed € 70 per abitante in Italia a fronte di € 8.731.000.000 ed € 106 per abitante in Germania e di €

5.343.199.553 ed € 99 per abitante nel Regno Unito; ad € 3.350.000.000 ed € 53 per abitante in Francia ed € 2.983.492.000 ed € 68 per abitante in Spagna.

Del pari, la causa effettiva dei gravi ritardi non può essere ricercata nella sola insufficienza degli organici del personale di magistratura ed amministrativo ausiliario.

Il rapporto C.E.P.E.J. evidenzia, infatti, come nel 2006 operavano in Italia 6.450 giudici professionali, pari a 11 giudici per 100.000 abitanti, e 7.321 giudici non professionali, pari a 12,5 giudici per 100.000 abitanti, come tali in numero inferiore a quelli della Repubblica Federale di Germania, con 20.138 giudici professionali e 98.002 giudici non professionali, pari rispettivamente a 24,5 ed a 119 giudici per 100.000 abitanti, e del Regno Unito, con 3.774 giudici professionali e 28.865 giudici non professionali, pari rispettivamente a 7,0 ed a 53,7 giudici per 100.000 abitanti, ma superiore a quelli della Francia, con 7.532 giudici professionali e 3.299 giudici non professionali, pari rispettivamente a 11,9 ed a 5,2 giudici per 100.000 abitanti, e della Spagna, con 4.437 giudici professionali e 7.681 giudici non professionali, pari rispettivamente a 10,1 e 17,6 giudici per 100.000 abitanti.

Nello stesso periodo erano in servizio in Italia 27.067 unità di personale ausiliario presso gli uffici giudicanti, come tali in numero inferiore a quelle della Repubblica Federale di Germania, con 57.530 unità, oltre a 11.821 *Rechtspflegern* (funzionari con funzioni specifiche nel campo del diritto di famiglia, delle successioni, dei registri fondiari, delle ingiunzioni di pagamento, delle vendite immobiliari, degli affari penali e dell'esecuzione degli affari penali, etc.), 37.035 unità di assistenza al giudice e 11.977 unità con compiti di amministrazione e gestione degli uffici giudiziari, ed a quelle della Spagna, con 43.533 unità, ma superiore a quelle della Francia, con n. 17.063 unità, di cui 1.864 con compiti di assistenza al giudice, ed a quelle del Regno Unito, con 26.000 unità.

Analogamente la causa dei gravi ritardi non può essere riposta nella pretesa scarsa produttività dei giudici italiani che, al contrario, risulta superiore a quella dei loro colleghi francesi, spagnoli, tedeschi ed inglesi.

Nell'anno in esame i giudici italiani hanno, infatti, definito, nel settore civile, un numero di affari contenziosi pari a 2.653.113 che, sebbene inferiore a quello delle sopravvenienze (2.825.543), è ampiamente superiore a quello definito dai giudici francesi (1.624.484 definizioni a fronte di 1.688.367 sopravvenienze), dai giudici spagnoli (1.094.505 definizioni a fronte di 1.169.750 sopravvenienze), dai giudici tedeschi (1.588.198 definizioni a fronte di 1.104.828 sopravvenienze) ed inglesi (46.198 definizioni a fronte di 2.127.928 sopravvenienze), pari a 4.516 definizioni per 100.000 abitanti a

fronte di 2.571 definizioni dei giudici francesi, 2.501 dei giudici spagnoli, 1.929 dei giudici tedeschi e 86 dei giudici inglesi per 100.000 abitanti.

Nel settore penale, con specifico riferimento ai reati più gravi sopra menzionati, sono stati definiti nel periodo considerato un numero di 1.168.044 affari a fronte di 1.230.085 sopravvenienze, come tali ben superiori a quelli dei giudici francesi, con 655.737 definizioni a fronte di 609.564 sopravvenienze, spagnoli, con 388.317 definizioni a fronte di 240.345 sopravvenienze, e tedeschi, con 864.231 definizioni a fronte di 854.099 sopravvenienze, pari a 2.094 definizioni per 100.000 abitanti a fronte di 965 definizioni dei giudici francesi, di 549 dei giudici spagnoli, di 1.037 dei giudici tedeschi e di 730 dei giudici inglesi, sempre riferite a 100.000 abitanti.

E' evidente, allora, che le cause dell'anomalia italiana vanno ricercate altrove e si identificano in cause strutturali quali la maggiore consistenza numerica delle pendenze e delle sopravvenienze, la mancata revisione delle circoscrizioni giudiziarie, le difficoltà di gestione e di allocazione delle risorse umane e materiali secondo le effettive necessità del settore di intervento, la mancata adozione di moduli organizzativi in grado di assicurare il rispetto del diritto fondamentale alla ragionevole durata del processo ma, soprattutto, la mancanza di efficaci interventi di razionalizzazione e semplificazione dell'attuale sistema processuale.

L'esigenza, comune a tutti i Paesi europei, di porre rimedio alla rapida ed inarrestabile crescita del contenzioso civile, rispetto alla quale le regole processuali e le strutture si sono dimostrate inadeguate, ed al conseguente allungamento dei tempi processuali è stata affrontata sia nei Paesi di *civil law* (Francia, Spagna, Germania, Austria, Olanda) che in quelli di *common law* (Regno Unito) non solo mediante il potenziamento ed il miglioramento delle strutture, cui è affidato il servizio giustizia, ma ancor più mediante l'elaborazione di modelli processuali il più possibile agili e semplificati, la cui pratica attuazione è fatta dipendere dalla collaborazione tra le parti ed il giudice, e soprattutto dal corretto esercizio del potere direttivo affidato a quest'ultimo.

Particolarmente significativa, nel senso sopra indicato, è l'esperienza tedesca originata dalla riforma del processo civile entrata in vigore il 1 gennaio 2002, con cui è stata rivista la filosofia del codice processuale del 1877 che addossava alle parti l'onere di attivare il procedimento riservando al giudice un potere di intervento ridotto.

La riforma ha rinforzato il ruolo di intervento attivo del giudice, chiamato ad individuare le questioni decisive ed a concentrare sulle stesse l'interesse delle parti e dotato di ampi poteri istruttori e di direzione del processo, cui si contrappone il modello processuale italiano del giudizio a cognizione piena

contrassegnato dalla predeterminazione normativa delle scansioni, delle preclusioni e delle conseguenze delle violazioni procedurali.

Un particolare rilievo e sensibile incidenza deflativa sulle pendenze è venuto ad assumere in quell'ordinamento il tentativo di conciliazione, esperito con esito positivo in una percentuale del tutto ragguardevole, compresa, a seconda della materia, tra il 25 ed il 75% delle controversie.

Le ragioni del successo di tale istituto sono di ordine diverso e spaziano dai costi del processo, ben più elevati di quello italiano (il contributo versato per una causa del valore di 10.000 € ammonta a 588 €), che vengono ridotti di due terzi in caso di conciliazione con restituzione alla parte del relativo importo, alla previsione di tariffe fisse di compenso per i difensori calcolate in ragione del valore della causa, a prescindere dal numero e dalla consistenza degli atti e dal numero delle udienze, che incentivano la brevità dei processi, ed, infine, dalla previsione di un sostanzioso compenso aggiuntivo in favore dei difensori per l'ipotesi di avvenuta conciliazione.

I risultati di un tale sistema processuale sono sotto gli occhi di tutti: secondo i dati delle statistiche ufficiali la durata di un processo presso il Tribunale superiore di Amburgo (il Landgericht) è mediamente di 7,6 mesi contro quella di 4,2 mesi del Tribunale inferiore della stessa città (Amstgericht), quella del Tribunale più virtuoso, il Tribunale di Stoccarda, è di 4,7 mesi mentre quella del Tribunale meno virtuoso, quello di Colonia, è di 9,8 mesi.

Al fine di ridurre la interminabile durata dei processi era stata ipotizzata, nel corso della passata legislatura, una riforma del processo civile fondata su una previsione di durata massima, sulla concentrazione delle attività processuali e sulla individuazione del giudice quale "dominus" del processo sui modelli, riformati, dei codici processuali francesi, tedeschi e spagnoli.

Con l'entrata in vigore della legge n. 69 del 2009 alla data del 4 luglio u.s. sono state introdotte, nel corso dell'attuale legislatura, disposizioni innovative atte ad imprimere una accelerazione dei tempi delle controversie civili mediante a) l'ampliamento delle competenze civili del Giudice di Pace; b) la previsione di un rito sommario davanti al Tribunale accanto a quello ordinario, caratterizzato dall'attribuzione al Giudice del potere di procedere a qualsiasi atto di istruzione rilevante in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e con facoltà di quest'ultimo di disporre la conversione del rito qualora le difese svolte dalle parti richiedano un'istruzione non sommaria; c) l'obbligo del Giudice di predisporre il calendario del processo; d) la facoltà del Giudice di consentire, sull'accordo delle parti, le deposizioni testimoniali, per iscritto e nel termine fissato; e) la condanna alle spese per la parte che abbia rifiutato senza giustificato motivo la proposta di conciliazione della causa; f) la

semplificazione del contenuto della sentenza; g) l'introduzione di un filtro di ammissibilità per i ricorsi in Cassazione.

In attuazione della delega contenuta nell'art. 60 della legge è stato, inoltre, approvato in data 28.10.2009 dal Consiglio dei Ministri lo schema del decreto legislativo recante la disciplina della "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali".

Detto provvedimento, diretto ad attuare la direttiva comunitaria del 21 maggio 2008 relativa alla conciliazione delle controversie transfrontaliere, costituisce l'intervento di maggior impatto pratico di tutta la riforma della giustizia civile nel 2009, specialmente nella parte in cui prevede il tentativo obbligatorio di mediazione in una notevole serie di controversie, essendo rivolto, nelle intenzioni del legislatore, alla drastica riduzione del ricorso allo strumento giurisdizionale contenzioso, destinato dunque a divenire la *extrema ratio*.

Lo scarso successo incontrato nei primi periodi di applicazione dai nuovi strumenti processuali, e dal rito sommario in particolare, l'immutata struttura del processo civile quanto ai poteri di direzione riconosciuti al giudice e la negativa esperienza maturata dal tentativo obbligatorio di conciliazione nelle cause di lavoro non consentono, però, di esprimere ottimistiche previsioni circa l'idoneità dei nuovi istituti ad incidere significativamente sui tempi di definizione delle cause civili.

Quanto alla giustizia penale, va subito evidenziata la diffusa esigenza, più volte sottolineata dalla dottrina, del superamento del codice processuale del 1988, nato come ambizioso progetto di rito accusatorio ma che viene ora considerato come un relitto in disarmo, sulle cui rovine si è costruito, attraverso ripetuti interventi normativi, un sistema che ha reso assai più grave la disfunzione dell'amministrazione penale della giustizia rispetto al sistema previgente.

Uno studio sul processo penale degli Stati Uniti d'America preso a modello, con gli opportuni adattamenti, dal codice riformato del 1988 aveva messo in evidenza come condizione essenziale del suo funzionamento, caratterizzato dalla formazione della prova nel contraddittorio del pubblico dibattimento, era costituita da una amplissima deflazione, superiore al 90%, dei procedimenti pendenti, senza la quale il sistema sarebbe impleso.

Facendosi carico di una tale esigenza il legislatore del 1988 aveva introdotto alcuni procedimenti speciali e cioè il patteggiamento, il giudizio abbreviato, il giudizio immediato, il giudizio direttissimo ed il giudizio per decreto, eterogenei tra loro ma accomunati dal fine di deflazionare al massimo

il numero dei processi da trattare con il rito “ordinario” nei quali la complessità della vicenda rendeva necessario ed opportuno un vaglio dibattimentale.

I risultati conseguiti sono stati, però, del tutto modesti ed in ogni caso inadeguati al fine avuto di mira, quando si consideri che, a fronte di una sopravvenienza nell’anno 2008 di 1.277.849 procedimenti contro noti, le definizioni nel primo grado di giudizio presso gli Uffici G.I.P.- G.U.P. e presso i Tribunali, collegiali e monocratici, sono ammontate a 1.179.859, e che su tali definizioni, in esse comprese anche le archiviazioni incidenti nella misura del 49,3 %, i riti deflativi hanno inciso nella limitata misura del 17,4 %, sì da non aver potuto impedire, pur con l’apporto del 21,9% delle sentenze pronunciate in rito “ordinario”, l’ulteriore aumento dell’arretrato.

Successivi interventi di modifica legislativa dell’impianto originario del codice non hanno migliorato la situazione, avendo operato in netta controtendenza con le esigenze di riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti.

Basterà, a tale riguardo, ricordare che per effetto della normativa introdotta con la L. n. 479 del 1999 l’udienza preliminare si è spesso venuta in pratica a trasformare in un primo grado di giudizio che è andato ad aggiungersi agli altri tre, così sensibilmente allontanando nel tempo la formazione del giudicato; che l’obbligo per il giudice di definire, su richiesta dell’imputato, il giudizio con rito abbreviato previsto dalla medesima legge lo ha spesso costretto, tutte le volte in cui il processo non fosse definibile allo stato degli atti, ad assumere le prove necessarie ai fini della decisione, così allungandone la durata in termini non molto dissimili da quelli del processo “ordinario” e che l’abrogazione dell’istituto del c.d. patteggiamento in appello, disposta con il D. L. n. 92 del 2008, conv. con L. n. 125 del 2008, attraverso il quale una non irrilevante percentuale di procedimenti in grado di appello - pari al 8 % nel Distretto della Corte di Appello di Trieste - trovava rapida definizione, ha impedito ai collegi di concentrare i propri sforzi su altrettanti procedimenti in attesa di trattazione.

A ciò va aggiunta la evidente anomalia di un processo di primo grado, connotato dall’oralità e dal contraddittorio, cui fa riscontro un processo di appello concepito come nuovo giudizio di merito che sulla base di sole prove scritte può ribaltare l’esito del processo di primo grado e che non trova riscontro nella medesima ampiezza nei vari sistemi giudiziari, in cui ad un processo robustamente garantito in primo grado corrisponde un’esclusione o una forte limitazione del grado di appello.

Una tale condizione è tipica degli ordinamenti di *common law* in cui la centralità dell’accertamento probatorio in primo grado fa sì che il controllo da

parte del giudice di appello sia del tutto eccezionale e straordinario, limitato agli errori più gravi ed evidenti che legittimano l'annullamento della sentenza impugnata e la ripetizione del giudizio davanti allo stesso giudice di primo grado, unico responsabile della decisione di merito.

Appare, pertanto, necessaria una rivisitazione normativa del processo di appello che, nel renderlo compatibile con l'assetto accusatorio del nuovo impianto codicistico, concorra, assieme alle altre grandi opzioni di fondo, rappresentate dalla creazione di un diritto penale minimo, dalla più rigorosa selezione dei "procedimenti" penali da trasformare in "processi" attraverso il riconoscimento al P.M. della facoltà di chiedere al giudice l'archiviazione per "irrilevanza del fatto" a fronte di comportamenti privi del requisito della offensività, dalla digitalizzazione della giustizia, dalla riforma del sistema delle notificazioni e delle nullità processuali, allo snellimento del processo penale italiano.

Il capo VII del menzionato disegno di legge n. 1.440 presentato dal Ministro della Giustizia in data 10.3.2009 ha inteso assolvere a tali esigenze attraverso il conferimento al Governo di delega diretta a rendere possibile l'utilizzo in via principale delle moderne tecnologie per la comunicazione tra i soggetti del procedimento e ad introdurre una serie di modifiche della disciplina codicistica in materia di comunicazioni e notificazioni volta ad eliminare le ricorrenti stasi procedurali che possono essere risolte senza limitare le garanzie difensive.

Trattasi di un primo utile intervento che, tuttavia, senza le altre necessarie riforme strutturali, difficilmente potrà conseguire l'obiettivo del contenimento dei tempi processuali nei termini richiesti dalla Costituzione e dagli obblighi assunti dallo Stato con la ratifica della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

LA GIUSTIZIA NEL DISTRETTO DELLA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE

CONSIDERAZIONI GENERALI

Il funzionamento dell'attività giudiziaria nel Distretto della Corte di Appello di Trieste appare senz'altro soddisfacente per la efficace risposta

generalmente fornita alle esigenze dei cittadini, anche sotto il profilo della ragionevole durata dei processi.

Nel periodo considerato risultati particolarmente apprezzabili, pur nella generale difficoltà determinata dalle scoperture d'organico del personale di magistratura ed amministrativo, solo in parte compensata dalla avvenuta utilizzazione di personale della Regione Friuli Venezia Giulia, sono stati conseguiti da alcuni Uffici del Distretto.

Una recente rilevazione della Direzione Generale di Statistica del Ministero della Giustizia ha, invero, evidenziato come nell'anno 2008 il c.d. indice di ricambio, rappresentato dal rapporto tra il numero dei procedimenti definiti e quello dei procedimenti sopravvenuti, si è collocato, quanto alla Corte di Appello, in terreno positivo sia per le Sezioni Penali che per quelle Civili, essendo risultato pari a *103,5* (*103,5* definizioni su *100* sopravvenienze) per le prime e pari a *101* (*101* definizioni su *100* sopravvenienze) per le seconde.

Tali risultati, conseguiti grazie alla capacità professionale ed alla encomiabile dedizione al lavoro dei consiglieri della Corte nonché alla generosa collaborazione del personale amministrativo, hanno determinato l'utile collocamento delle sue quattro sezioni nei primissimi posti della speciale graduatoria formata a livello nazionale in base all'indice di ricambio.

Per quanto, in particolare, concerne il settore penale, va con soddisfazione segnalato come il consistente incremento del numero delle definizioni realizzato dalle due Sezioni Penali nell'anno 2009 (1.684) rispetto a quello degli anni precedenti (1.631 nel 2008, 1.632 nel 2007 e 1.154 nel 2006), ha consentito per il terzo anno consecutivo di conseguire un'ulteriore riduzione delle pendenze, risultato questo particolarmente significativo siccome ottenuto a fronte di un analogo, consistente incremento delle sopravvenienze (1.630 a fronte delle 1.576 nel 2008, delle 1.225 nel 2007 e delle 1.366 nel 2006).

Del pari soddisfacenti si sono dimostrati i risultati ottenuti dai Tribunali di Trieste, Tolmezzo, Gorizia e Udine, dove il contenzioso civile ha registrato un indice di ricambio pari rispettivamente a *104,15*; *118,95*; *103,81* e *100,59* e, nel settore penale, dal Tribunale di Tolmezzo, dove l'indice di ricambio è stato pari a *104,68*.

Il conseguimento di questi risultati si è reso possibile, oltre che attraverso il ricordato impegno del personale di magistratura, anche grazie ad una adeguata utilizzazione delle risorse umane e materiali disponibili ed una più efficace organizzazione del proprio lavoro da parte degli stessi magistrati.

Vanno, in tal senso, ricordate, quali iniziative utili a migliorare il funzionamento dell'attività giudiziaria, l'avvenuta stipula con i Consigli degli Ordini degli Avvocati del Distretto di protocolli d'intesa per la celebrazione delle udienze; la stesura di protocolli per il tirocinio dei migliori praticanti presso giudici affidatari nel settore civile con l'assunzione da parte dei tirocinanti, secondo gli indirizzi forniti dal C.S.M., del ruolo di veri e propri "assistenti del giudice"; l'istituzione di sportelli al pubblico per le amministrazioni di sostegno; la realizzazione di sale, tecnologicamente attrezzate, deputate all'audizione dei minori; l'introduzione, in modo stabile, nei processi penali della c.d. udienza filtro diretta a consentire la definizione in quella sede dei procedimenti con rito speciale; la formazione di calendari di udienza con previsione di orari di trattazione differenziati e la valorizzazione di siti *Internet* atti a migliorare la comunicazione con gli utenti del servizio giustizia.

Di essenziale importanza si è, inoltre, rivelato il rapporto di collaborazione con l'Amministrazione della Regione Friuli Venezia Giulia.

Ai positivi rapporti da tempo instaurati con l'Ente territoriale ha di recente conferito ulteriore impulso la sottoscrizione - in data 8 luglio 2009 - del nuovo Protocollo di intesa tra il Ministro della Giustizia Angelino Alfano ed il Presidente Renzo Tondo, ispirato dal profondo convincimento che l'esercizio del controllo di legalità e l'attuazione della finalità della celere composizione delle controversie contribuisca alla crescita ed allo sviluppo del territorio.

Il sostegno offerto dalla Regione si è già concretizzato nella messa a disposizione di alcune unità di personale in favore dei Tribunali e, soprattutto, nel supporto offerto allo sviluppo tecnologico di tutti gli uffici giudiziari (nuova sala *server* distrettuale, calendario giudiziario su *CD-rom*, programma informatico per l'estrazione dei giudici popolari, impegno a sostenere i livelli di assistenza sistemistica ed applicativa).

Questa forte collaborazione, assieme alla sinergia stabilita con l'insieme degli Enti locali - a partire dal Comune di Trieste - e con gli organi di rappresentanza dell'Avvocatura, costituisce il vero punto di forza dell'organizzazione giudiziaria in questo Distretto ed uno dei fattori decisivi dei buoni risultati conseguiti.

Nel descritto quadro positivo si inserisce la difficile condizione del Tribunale di Gorizia, già ripetutamente segnalata nelle precedenti relazioni e fatta oggetto di particolare interessamento da parte dello stesso C.S.M.

La pianta organica dei magistrati, numericamente insufficiente, unitamente alle scoperture, ripetute e prolungate (l'Ufficio ha potuto far conto sui suoi

effettivi soltanto per brevissimi periodi), hanno pesantemente condizionato e tuttora condizionano il funzionamento del Tribunale.

Le criticità strutturali del Tribunale, aggravate dalla sopravvenienza di numerosi procedimenti per i delitti di omicidio colposo e lesioni colpose commessi in danno di lavoratori esposti all'amianto nei cantieri navali di Monfalcone, hanno contribuito, in rilevante misura, a determinare i gravi ritardi maturati nel deposito dei provvedimenti giudiziari, sia civili che penali, ulteriormente segnalati anche nel secondo semestre 2008 e nel primo semestre 2009.

A tali difficoltà è stato posto parziale rimedio, dapprima, mediante l'applicazione del magistrato distrettuale e, a turno, dei magistrati della Sezione Penale del Tribunale di Trieste e, successivamente, mediante l'applicazione extradistrettuale da parte del C.S.M. di due magistrati destinati al settore civile, mentre con la copertura, avvenuta in data 14.7.2008, di un posto di giudice del settore penale, rimasto vacante per oltre un anno, e con la recente immissione in possesso di tre magistrati di nuova nomina è stato dato avvio all'auspicato processo di normalizzazione dell'attività dell'Ufficio, attraverso un riequilibrio dei carichi di lavoro individuali.

Non vi è dubbio, tuttavia, che, come auspicato dallo stesso C.S.M. con la risoluzione adottata in data 14.1.2009, l'unico rimedio idoneo a garantire una svolta definitiva nel funzionamento dell'attività giudiziaria del Tribunale, attualmente in gravi difficoltà specie nel settore del dibattimento penale monocratico, rimane l'aumento della pianta organica del personale di magistratura da effettuarsi in tempi brevi "posto che nemmeno assicurando la continuità nella copertura dei posti di giudice rimasti vacanti negli anni (assicurazione evidentemente necessaria e doverosa) o individuando diverse soluzioni organizzative dell'Ufficio (destinate, in ogni caso, a penalizzare altri settori), sarebbe possibile ridurre in futuro le pendenze".

DURATA DEI PROCESSI CIVILI

Nel periodo 1.7.2007-30.6.2008 la durata dei procedimenti in primo grado, al pari del generale andamento della litigiosità, non ha subito sensibili variazioni rispetto a quella del periodo precedente.

La durata media dei procedimenti contenziosi presso le due Sezioni della Corte ha registrato un modesto aumento rispetto a quella del periodo precedente (gg. 1.000 rispetto a gg. 970 del periodo precedente per la I Sezione e gg. 826 rispetto a gg. 775 del periodo precedente per la II sezione); è rimasta mediamente stazionaria per i procedimenti di volontaria giurisdizione, mentre ha subito un consistente aumento per i procedimenti di

lavoro assegnati alla 1^a Sezione (gg. 942 rispetto a gg. 748 del periodo precedente), aumento, peraltro, dovuto al mancato completamento dell'organico, di recente realizzato con l'immissione in possesso di due consiglieri, uno dei quali destinato, in via esclusiva, al collegio per le controversie di Lavoro.

Va, in ogni caso, segnalato che nel periodo in esame la pendenza dei procedimenti in materia di lavoro e previdenziali è scesa, grazie anche all'applicazione periodica di magistrati dei Tribunali del Distretto, a 926 procedimenti dai 1.048 di inizio periodo ed è prevedibilmente destinata a diminuire ulteriormente.

DURATA DEI PROCESSI PENALI

I tempi di definizione dei processi, sia collegiali che monocratici, celebrati nei Tribunali del Distretto risultano più che accettabili, essendo compresi, i primi, tra i 13 mesi del Tribunale di Trieste ed i 18 mesi del Tribunale di Pordenone, ed, i secondi, tra i 6 mesi del Tribunale di Pordenone ed i 6/7 mesi del Tribunale di Trieste.

Va, tuttavia, rappresentata la condizione di particolare sofferenza in cui attualmente versa il Tribunale di Gorizia: se la situazione del dibattimento collegiale è ormai in via di definitivo riassetto, quella del dibattimento penale monocratico è assai più problematica in ragione del consistente arretrato e della prevista sopravvenienza alla fase dibattimentale dei procedimenti relativi ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose in danno di lavoratori esposti all'amianto nei cantieri navali di Monfalcone e dell'impossibilità, attese le risorse - magistrati professionali, magistrati onorari e cancellieri - attualmente disponibili, di incrementare, come peraltro sarebbe auspicabile, il numero dei processi definiti e almeno limitare la prescrizione dei reati.

Va da sé che la definizione in tempi non ragionevoli dei procedimenti nella fase dibattimentale ingenera gravi distorsioni nel funzionamento dell'intero settore penale, frena il ricorso ai riti alternativi, come si desume dal numero, tuttora modesto, delle sentenze ex art. 444 C.P.P. e di quelle in rito abbreviato emesse nel periodo.

Inoltre il mancato ricorso ai riti alternativi contribuisce alla saturazione dei ruoli dibattimentali e determina obiettive difficoltà di gestione dell'istruttoria dibattimentale.

Quanto al secondo grado di giudizio, la durata dei processi penali assegnati alle due Sezioni della Corte non ha subito, nel periodo in esame, significative modificazioni rispetto a quello precedente.

Prescindendo dai procedimenti che beneficiano di una corsia preferenziale (processi con imputati in custodia cautelare o, in ogni caso, detenuti; processi prossimi alla prescrizione o che richiedono una trattazione prioritaria stabilita sia in sede normativa sia con provvedimento adottato dalla Presidenza della Corte), la consistenza del ruolo delle due Sezioni, che alla data del 30.6.2009 denunciava un arretrato di circa 2.812 processi, ha comportato che la fissazione del processo di secondo grado, ove non si manifestino particolari priorità, avvenga in media nel termine di circa due anni dalla trasmissione degli atti alla cancelleria della Corte.

ORGANICO DEGLI UFFICI

UFFICI GIUDICANTI

La previsione d'organico del Tribunale di Trieste (25 magistrati: 1 Presidente, 3 Presidenti di Sezione, 1 Presidente aggiunto G.I.P.- G.U.P. e 20 giudici) può ritenersi sostanzialmente adeguata alle necessità di giustizia del Circondario, alle sopravvenienze ed ai carichi, anche se l'attribuzione alla competenza del Tribunale in ordine alle impugnazioni delle decisioni della Commissione Territoriale per il Nord-Est dello status di rifugiato politico ex art. 35 D.L.vo n. 25 del 2008, che ha comportato la sopravvenienza nel periodo 1.7.2008 – 30.6.2009 di ben 808 procedimenti da definirsi con sentenza, rischia di pregiudicare le caratteristiche di efficienza e di velocità di risposta del Tribunale.

Allo stato risulta formalmente scoperto un posto di giudice civile, mentre è stato solo di recente coperto quello di Presidente della Sezione Penale: sul piano concreto va segnalato che due magistrati della Sezione Civile godono dell'esonero parziale dall'attività giudiziaria in qualità di componenti del Consiglio Giudiziario; che altri due, rispettivamente appartenenti alla medesima sezione ed a quella del Lavoro, fruiscono di prolungati periodi di assenza per gravidanza e puerperio e che un ulteriore giudice è costantemente applicato presso la Corte di Appello.

Di talché può ritenersi che la situazione relativa all'effettiva presenza dei magistrati, in precedenza senz'altro accettabile, rischia di deteriorarsi gravemente nel breve periodo.

Nel periodo considerato la Sezione Penale del Tribunale di Udine ha dovuto affrontare gli ormai consueti problemi relativi alla disponibilità di

personale (magistrati e amministrativo di cancelleria), atteso che il 1.7.2008 ha avuto inizio l'applicazione extradistrettuale di uno dei giudici fino ad allora destinati alla sede centrale e che ha fatto rientro un anno dopo; che uno dei G.I.P. è stato applicato ad altro Ufficio del Distretto; che altro magistrato è stato collocato fuori ruolo per aver assunto un incarico internazionale e che ad inizio estate 2008 si è concretamente attuato il tramutamento ad altro ufficio del Presidente della Sezione, di talché quest'ultima ha visto il proprio organico ridotto da otto a cinque unità.

L'organico del Tribunale di Pordenone, che presentava una scopertura di due unità, è stato recentemente completato, sì da permettere una più razionale ed equilibrata gestione dei ruoli ed una generale velocizzazione delle procedure ordinarie e cautelari, mentre verrà a breve ricoperto il posto direttivo di Presidente del Tribunale.

Una situazione del tutto particolare caratterizza il Tribunale di Gorizia.

A fronte di una pianta organica di 11 giudici, oltre al Presidente, prestano attualmente servizio solo 9 giudici ed il Presidente: tale pianta organica, numericamente insufficiente, unitamente alle scoperture, ripetute e prolungate (l'Ufficio ha potuto fare conto sui suoi effettivi soltanto per brevissimi periodi) hanno condizionato e condizionano negativamente il funzionamento del Tribunale, non in grado di far fronte in modo adeguato, in particolare nel settore penale dibattimentale monocratico, al consistente carico di lavoro.

Il disagio determinato dai carichi di lavoro, gravosi per il numero degli affari urgenti e la pluralità di incumbenti diversi e complessi in materie differenti, ha, di regola, indotto in passato ed induce ancora oggi i giudici del Tribunale a presentare domanda di trasferimento: le scoperture ricorrenti puntualmente compromettono, considerati anche i tempi lunghi occorrenti per la copertura dei posti rimasti vacanti, l'assetto organizzativo dell'Ufficio e vanificano in brevissimo tempo i miglioramenti faticosamente raggiunti.

Di talché sussiste l'imprescindibile necessità che i magistrati eventualmente trasferiti non lascino il Tribunale prima di essere stati sostituiti e che vengano, quindi, adottati gli opportuni provvedimenti per garantire la funzionalità dell'Ufficio, disponendo il posticipato possesso nella nuova sede dei magistrati colà trasferiti.

Va, infine, sottolineato come nel quadro delineato di carenze della pianta organica si sono inserite le problematiche legate alla complessa gestione dei processi in materia di amianto, ben evidenziate dal Procuratore Generale nel proprio intervento in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2008

ed espressamente riconosciuto nella sopra ricordata deliberazione dd. 14.1.2009 del C.S.M.

A tale riguardo conviene, altresì, ricordare che il C.S.M., con la recente deliberazione dd. 28.7.2009, con cui ha approvato la formazione delle tabelle di organizzazione del Tribunale di Gorizia per il triennio 2009-2011, ha ribadito il proprio giudizio sulla gravità del problema delle carenze delle piante organiche dell'Ufficio, disponendo la trasmissione della deliberazione stessa al Ministro della Giustizia e contemporaneamente "segnalando la necessità di una modifica delle piante organiche del Tribunale".

L'organico del Tribunale di Tolmezzo (1 Presidente e 5 giudici) è, come più volte segnalato, inadeguato alle necessità del Circondario e patisce uno sfavorevole rapporto con quello della locale Procura (1 Procuratore e 3 sostituti).

Quanto alla Corte di Appello, l'organico delle due Sezioni Civili (1 Presidente e 4 giudici per la 1^a Sezione e 1 Presidente e 4 giudici, di cui uno attualmente scoperto, per la 2^a Sezione) appare sostanzialmente adeguato, se integralmente ricoperto.

Analoghe considerazioni si impongono per le due Sezioni Penali (1 Presidente e 4 giudici per la 1^a Sezione ed 1 Presidente e 3 giudici per la 2^a Sezione), anche se va considerato che il Presidente della 1^a Sezione è stato pressoché integralmente assorbito dai suoi compiti di Presidente Vicario dopo il collocamento in quiescenza del Presidente della Corte, che uno dei posti di consigliere della 1^a Sezione rimasto vacante è stato ricoperto mediante applicazione di un giudice del Tribunale di Trieste e che recentemente hanno preso possesso presso i nuovi uffici di destinazione altri tre consiglieri (uno già in carico alla 1^a sezione e due alla 2^a), di talché si è reso indispensabile provvedere ad una duplice applicazione di due magistrati del Distretto per evitare che la 2^a Sezione resti priva, sino all'auspicata non lontana ricopertura dei posti vacanti, del numero minimo di consiglieri necessario per assicurarne il regolare funzionamento.

UFFICI REQUIRENTI

Il numero dei magistrati togati della Procura della Repubblica di Trieste risulta inadeguato in ragione della competenza distrettuale dell'Ufficio e della conseguente esigenza che questo assolva effettivamente alle funzioni ad esso attribuite dall'art. 51, c. 3 bis, 3 quater e 3 quinquies C.P.P. e dall'art. 2 L. 31.5.1965 n. 575.

Una tale esigenza potrebbe essere assicurata non solo con l'aumento della pianta organica ed il conseguente impegno esclusivo dei magistrati addetti alla D.D.A. ai soli reati di specifica competenza, ma anche attraverso l'istituzione di un posto di Procuratore Aggiunto, come previsto dall'art. 70 ord. giud. proprio per le Procure della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo di Distretto sede della D.D.A.

L'organico dei magistrati della Procura di Udine (*I* Procuratore, *I* Procuratore Aggiunto e *II* sostituti) è da considerarsi adeguato, anche se a tutt'oggi non è mai stato completato, così come adeguato appare quello delle Procure di Pordenone e Tolmezzo.

L'organico della Procura della Repubblica di Gorizia, composto di 6 unità (*I* Procuratore e 5 sostituti) non è mai stato realizzato ed appare insufficiente rispetto al moltiplicarsi degli affari, alla necessità di fronteggiare una multiforme criminalità che spazia dai contrabbandi e dai traffici di stupefacenti ed armi, a plurimi e frequenti episodi di riciclaggio di autovetture rubate e di favoreggiamento all'ingresso clandestino di extracomunitari nello Stato.

La Procura della Repubblica per i Minorenni soffre da tempo di gravi carenze di organico, sia per quanto concerne i magistrati che per il personale amministrativo.

Per quanto riguarda i primi, per lungo tempo è rimasto vacante il posto di Procuratore, solo da poco ricoperto, mentre di recente è stato trasferito ad altra sede uno dei due sostituti, il cui rimpiazzo è previsto verso la metà del 2010.

GIUDICI DI PACE

Il funzionamento degli Uffici del Giudice di Pace del Distretto, pur nella diffusa, lamentata carenza di organico, soprattutto amministrativo, può ritenersi sostanzialmente positivo sia in ordine al carico di lavoro, pressoché stabile, sia in relazione alla durata dei procedimenti, in leggera diminuzione rispetto al periodo precedente.

Vanno, tuttavia, segnalate le gravi situazioni di carenza d'organico che caratterizzano gli Uffici del Giudice di Pace di Trieste e Gorizia.

Nell'Ufficio del Giudice di Pace di Trieste risultano attualmente in servizio soltanto tre unità, a fronte di un organico paradossalmente in via di ampliamento dalla precedente previsione di 15 a 27 unità: si è così determinata una situazione emergenziale atteso il crescente impegno che il legislatore richiede per le attribuite competenze in materia di immigrazione ed espulsione

degli extracomunitari, cui si sono recentemente aggiunte quelle relative all'ingresso e soggiorno illegale introdotte dal c.d. "pacchetto sicurezza".

Va, inoltre, segnalata la massiccia serialità costituita – per quest'ufficio – da quasi 7.500 decreti ingiuntivi richiesti da un'importante compagnia assicurativa con sede a Trieste.

Gli Uffici del Giudice di Pace del Circondario di Gorizia, ed in particolare quelli di Gorizia e di Gradisca d'Isonzo, hanno manifestato gravi difficoltà di funzionamento, essenzialmente dovute, per il primo, alla totale carenza di personale amministrativo, tale da non poter essere adeguatamente ovviata mediante applicazioni di personale del Tribunale o dell'Ufficio del Giudice di Pace di Gradisca d'Isonzo e, per quest'ultimo, all'aumentato carico di lavoro conseguente all'apertura del Centro di Identificazione ed Espulsione (C.I.E.).

GIUSTIZIA PENALE

Lo stato della sicurezza nell'ambito del Distretto della Corte di Appello di Trieste è da ritenersi complessivamente soddisfacente.

Dall'esame dei dati statistici forniti dalle Forze di Polizia si conferma, infatti, per gli anni 2008 e 2009, la linea di tendenza che registra una diminuzione complessiva del 14% dei delitti commessi (da 41.299 nel 2008 a 35.416 nel 2009), in prevalenza denunciati all'Arma dei Carabinieri (nella misura del 74% nel primo semestre del corrente anno).

1. Delitti oggettivamente e soggettivamente politici, con particolare riguardo ai delitti di carattere terroristico.

Le pulsioni culturali e politiche, anche profondamente contrapposte, che attraversano quest'area geografica non hanno prodotto, nel periodo considerato, delitti politici.

Per quanto riguarda i reati di terrorismo, pur dovendosi dare atto di una notevole attenzione al tema da parte degli organi specializzati di Polizia Giudiziaria, non si sono registrate indagini di particolare interesse tali da dover essere qui menzionate, mentre va segnalata la chiusura, nella fase delle indagini preliminari, del procedimento relativo ai numerosi attentati attribuiti al c.d. Una Bomber, avendo l'Ufficio rilevato una sostanziale debolezza del quadro indiziario raccolto a carico dell'indagato e la sua inidoneità a supportare il proficuo esercizio dell'azione penale nei suoi confronti.

2. Associazioni di tipo mafioso.

Nel periodo 1.7.2008 – 30.6.2009 non sono emersi oggettivi riscontri della presenza di organizzazioni criminali né si è evidenziata, a livello locale, alcuna forma stabile di criminalità riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 416 bis C.P.: il controllo sociale dell'area distrettuale, sostenuto da forte tradizione civica e culturale, costituisce, infatti, serio antidoto al crimine e, soprattutto, al radicamento ed all'infiltrazione di associazioni di tipo mafioso ed alla fenomenologia da essi indotta (appalti e servizi pubblici, collaboratori etc.).

Va, in ogni caso, segnalato che presso il Tribunale di Udine sono stati trattati, seppur in numero assolutamente esiguo, alcuni procedimenti per il delitto di cui all'art. 416 bis C.P., in particolar modo aventi ad oggetto l'introduzione ed il favoreggiamento di clandestini nel territorio nazionale o lo sfruttamento della prostituzione, e che il Tribunale di Gorizia è stato impegnato in un processo di particolare complessità per associazione camorristica in Monfalcone, per il quale è stata pronunciata sentenza in data 31.10.2008.

Il Comando Regionale della Guardia di Finanza ha, dal canto suo, effettuato accertamenti in relazione ad attività economiche riferibili ad un soggetto indiziato di appartenere all'associazione di stampo mafioso "Cosa Nostra", in esito ai quali sono stati sequestrati beni mobili ed immobili per circa 2.000.000 €.

3. Delitti di omicidio, rapina, estorsione e sequestro di persona a scopo di estorsione e furto.

I dati statistici relativi alle tipologie dei reati in esame sono indicativi di una generale tendenza alla stabilità se non alla diminuzione, sì da aver consentito il sostanziale mantenimento sotto controllo del tasso di allarme sociale del territorio.

Tra i reati che hanno suscitato particolare allarme sociale vanno annoverati gli omicidi (spesso, però, d'impeto e circoscritti a conflittualità endofamiliari o a situazioni di devianza sociale) e le rapine, anche aventi ad oggetto istituti di credito che risultano non adeguatamente attrezzati a difendersi da questo fenomeno.

L'incisiva attività di contrasto svolta dalle Forze di Polizia in ambito regionale ha, tuttavia, portato ad un consistente calo di quest'ultima tipologia di reati che nell'anno in corso ha registrato una diminuzione del 14,8% rispetto al 2008: in particolare, sono diminuite le rapine in banca (-46,6%), in esercizi commerciali (-25,4%) e quelle sulla pubblica via (-23,8%), in quest'ultime ricompresi anche i furti con strappo che, in alcuni casi, degenerano in rapina

impropria a seguito della reazione o della caduta accidentale della vittima, spesso persona anziana.

In numerosi processi le più recenti tecniche d'indagine fondate sulla ricerca di impronte genetiche, sugli sviluppi nella ricerca ed individuazione di microtracce nell'indagine balistica, sull'indagine spettrografica di reperti organici, sulla ricostruzione di eventi videoregistrati con comparazione di profili somatici delle persone riprese, sulla sempre più perfezionata rilevazione di impronte papillari, sono risultati decisivi per la soluzione dei singoli casi.

Nella totale assenza dei più gravi delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione, i procedimenti per il delitto di furto continuano ad essere piuttosto numerosi, peraltro in tendenziale diminuzione rispetto agli anni precedenti: nell'anno in corso, considerando i dati del primo semestre in proiezione al 31 dicembre 2009, si evidenzia, infatti, un calo del 9,6 % rispetto al 2008.

In particolare, diminuiscono i furti con destrezza (-23,5%), quelli in abitazione (- 5,5%) che nell'anno decorso erano in aumento, in esercizi commerciali (-8,4%), su autovetture in sosta (-53,7%) e di ciclomotori (-57,8%), con l'ulteriore rilievo che il fenomeno resta in prevalenza legato alle iniziative di nomadi e di extracomunitari non ancora integrati nel tessuto sociale e privi di occupazione lavorativa.

Va segnalato l'episodio, largamente pubblicizzato dai *media*, relativo all'omicidio, nel circondario di Pordenone, di una giovane cittadina di origine maghrebina, tuttora in fase di indagini preliminari.

Quanto ai reati di omicidio colposo per violazione delle norme antinforturistiche o di igiene del lavoro, appare preoccupante l'aumento delle relative sopravvenienze presso il Tribunale di Pordenone (20 rispetto alle 8 del periodo precedente), mentre va segnalato che presso il Tribunale di Trieste sono in corso numerose, complesse indagini per morte da amianto di lavoratori dei cantieri triestini e che sono pervenuti alla fase dibattimentale presso il Tribunale di Gorizia 22 procedimenti riguardanti casi di decessi o lesioni di lavoratori per malattia professionale da esposizione a polveri di amianto, avvenuta nell'ambito dei cantieri navali di Monfalcone.

4. Reati contro la Pubblica Amministrazione.

Nessuna significativa variazione si è avuta nel numero dei procedimenti per tale tipologia di reati che continuano ad essere numericamente assai scarsi ed in ogni caso riconducibili ad ipotesi di gravità assai esigua e marginale.

In particolare, il Comando regionale della Guardia di Finanza ha segnalato all'Autorità Giudiziaria, per il delitto di peculato, un soggetto reo di essersi appropriato, nella sua qualità di titolare di una rivendita tabacchi e di ricevitoria Lottomatica, della somma di 15.304,72 € che aveva incassato nel corso dell'attività di riscossione delle tasse automobilistiche e che non aveva riversato all'Erario.

Il medesimo Comando ha, inoltre, eseguito un'indagine relativa ad ipotesi di corruzione e truffa in danno dell'A.T.E.R. della Provincia di Pordenone, nell'ambito della quale è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un pubblico dipendente, indagato per il reato di cui all'art. 319 C.P., e sono stati deferiti all'A.G. altri due soggetti per il reato di cui all'art. 321 C.P.

5. Reati commessi da cittadini stranieri.

I processi che vedono imputati cittadini stranieri, anche se in diminuzione rispetto al periodo precedente, restano comunque in numero rilevante, il che si giustifica in ragione della particolare collocazione geografica del Distretto, in cui ben quattro dei suoi cinque Circondari confinano con le vicine Repubbliche di Austria e Slovenia.

Gli stranieri risultano con maggior frequenza coinvolti nei reati di traffico di sostanze stupefacenti, nel favoreggiamento all'immigrazione clandestina, nel favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

La Legge n. 286 del 1998 e le sue successive modificazioni hanno aumentato considerevolmente il numero dei procedimenti per i reati di mancata ottemperanza all'intimazione ad uscire dal territorio nazionale o di violazione del provvedimento di espulsione.

Va, peraltro, evidenziata una vistosa diminuzione, nel Circondario del Tribunale di Trieste, dei procedimenti per favoreggiamento all'immigrazione clandestina, ascrivibile al recente ingresso nell'Unione Europea di numerosi Paesi dell'Est Europeo, ed in particolare della Romania: in questo Circondario i reati commessi da cittadini stranieri, in larga parte extracomunitari, possono essere stimati nella misura di circa un terzo del totale.

Il dato è di indubbio rilievo, ma va collocato nel particolare contesto di questa zona di confine e di transito, all'interno di un fenomeno migratorio ineludibile che non risparmia le devianze.

Va, inoltre, segnalata un'indagine, in corso a Trieste, che ha consentito di smantellare una struttura criminale bulgara impegnata nel favoreggiamento

dell'immigrazione clandestina e nella tratta di giovani "argati", comprati e ceduti come schiavi da impiegare come manovalanza nelle più diversificate attività criminali.

In generale, può affermarsi che l'attività di contrasto al fenomeno dei "passeurs" locali e stranieri è attualmente in sensibile calo, come pure fortemente ridimensionato risulta il numero dei *passeurs* arrestati e dei clandestini rintracciati (rispettivamente in numero di 14 e 420 nel 2008 a fronte di 204 e 1.424 nel 2002 e di 229 e 1.170 nel 2003).

Quanto alle prime applicazioni davanti al Giudice di Pace di Pordenone del nuovo reato di clandestinità, le medesime sono state contrassegnate dalle eccezioni di incostituzionalità sollevate dalla locale Procura.

6. Reati di violenza sessuale e pedofilia.

Si tratta di un fenomeno in costante crescita numerica, che si manifesta con una certa ed allarmante frequenza soprattutto nell'ambito del nucleo familiare.

Particolarmente preoccupante appare l'aumento del numero di detti reati a danno di minori, a riprova di un imbarbarimento dei costumi nel mancato rispetto per la persona e nell'approfittamento delle limitate capacità di difesa.

Sono stati iscritti, seppur in numero assolutamente esiguo, anche alcuni procedimenti attinenti il commercio di immagini pedopornografiche via *Internet* che hanno, in ogni caso, manifestato una gravità non particolarmente significativa, trattandosi di condotte, aventi carattere di episodicità e riferibili a singoli individui, in assenza di particolari forme organizzative.

Presso la Corte di Appello sono stati trattati numerosi processi relativi a reati di violenza sessuale e pedofilia, risultati in aumento; alcuni casi hanno riguardato il commercio di immagini pedopornografiche via *Internet*.

7. Reati contro l'incolumità pubblica e la salute dei cittadini, in materia di tutela dell'ambiente e del territorio ed in materia di edilizia ed urbanistica.

Questa tipologia di reati è risultata a livello del tutto trascurabile, senza significative variazioni di flusso rispetto al periodo precedente.

Nel Circondario del Tribunale di Trieste può ritenersi sostanzialmente sotto controllo il fenomeno dell'inquinamento ambientale, anche grazie al costante monitoraggio degli impianti produttivi della "Ferriera di Servola" che ha effettuato costosissimi investimenti per migliorare la qualità delle emissioni

mediante l'adozione di presidi ambientali che non sono presenti in altri analoghi impianti e che hanno reso quello in esame tra i meno inquinanti in ambito nazionale.

8. Reati societari, di bancarotta, inerenti al diritto penale dell'economia ed al fenomeno dell'usura.

I reati societari appaiono quasi del tutto inesistenti nel panorama giudiziario distrettuale, mentre quelli tributari e finanziari, in gran parte a rischio di prescrizione, sono risultati in netto calo.

In particolare, in Provincia di Pordenone è stata accertata dalla Guardia di Finanza l'operatività di un sodalizio criminoso responsabile dell'emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti per oltre 3 milioni di euro che hanno consentito l'esposizione di elementi passivi di reddito per 13,7 milioni di euro ed indebite detrazioni I.V.A. per 3,5 milioni di euro; sono state, inoltre, scoperte rilevanti evasioni fiscali perpetrate nell'ambito di operazioni immobiliari mediante l'interposizione fittizia di società decotte, consistite nell'occultamento di materia imponibile per 5,2 milioni di euro ed evasioni I.V.A. per oltre 2,2 milioni di euro.

In Provincia di Trieste è stato individuato un sodalizio criminoso dedito alla perpetrazione di truffe ai danni dello Stato mediante il sistema delle c.d. frodi "carosello" nel settore della commercializzazione intracomunitaria di autovetture nuove ed usate; è stato accertato un complesso ed articolato sistema di frode fiscale fondato sulla emissione e/o utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, di cui si era reso responsabile un cittadino straniero di origine cinese, già ricercato in quanto colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere e tratto in arresto nel corso delle indagini, ed, infine, individuato un articolato sistema di evasione dell'I.V.A. posto in essere da soggetti operanti nel settore dell'abbigliamento ed architettato attraverso una serie di operazioni doganali di esportazione di beni dichiaratamente destinati in Ucraina, Serbia e Bosnia-Erzegovina ma trasferiti a destino nel territorio nazionale da un compiacente trasportatore locale.

Resta sostanzialmente confermata la tendenza, già manifestatasi nel periodo precedente, ad una generale diminuzione del numero dei reati previsti dalla legge fallimentare, pur presenti, con specifico riferimento a quelli di bancarotta fraudolenta, in numero non trascurabile nei ruoli dei Tribunali Collegiali.

I processi per usura, in aumento presso i Tribunali di Gorizia e Trieste, riguardano fenomeni di una certa importanza e testimoniano di un fenomeno criminale certo rilevante nel Distretto.

Le modifiche legislative succedutesi negli ultimi anni hanno creato non solo difficoltà interpretative ma, talora, anche evidenti incertezze nelle strategie degli inquirenti circa l'individuazione del fenomeno e l'approntamento degli strumenti di prova per il dibattimento.

Le difficoltà nel loro accertamento in fase dibattimentale sono aggravate dalla scarsa collaborazione che spesso s'incontra da parte delle vittime, esaminate a molta distanza di tempo dai fatti e che spesso non hanno più memoria od interesse alla persecuzione del reato.

9. Reati concernenti le c.d. frodi comunitarie ed in materia di criminalità informatica ed altri reati di particolare allarme sociale.

Nel periodo considerato è stato trattato un numero assolutamente esiguo di procedimenti riguardanti le frodi comunitarie e la criminalità informatica, in netta diminuzione rispetto agli anni precedenti.

In particolare, la Guardia di Finanza ha individuato un'organizzazione criminale transnazionale, dedita all'immissione in consumo sul territorio nazionale di partite di merci (zucchero, pallets, bibite), senza che quest'ultime fossero assoggettate ai dazi addizionali ed all'I.V.A.; ha individuato, nell'ambito di un'attività di indagine svolta in Provincia di Pordenone, a contrasto di un rilevante fenomeno di sottrazione di risorse al bilancio comunitario attraverso la sistematica elusione del regime delle c.d. "quote latte", prelievi per oltre 13 milioni di euro ed, infine, ha accertato, nell'ambito di un'attività di verifica in materia di finanziamenti pubblici svolta nei confronti di un'azienda operante a Trieste, un'articolata truffa finalizzata all'illecito conseguimento di contribuzioni comunitarie del valore di € 66.679,36.

10. Reati in materia di spaccio e traffico di stupefacenti.

Le attività investigative dell'Arma dei Carabinieri hanno denunciato una tendenza in aumento del numero delle persone arrestate o segnalate per violazioni della disciplina degli stupefacenti (in numero di 173 e, rispettivamente, di 389 nel solo primo semestre del 2009, con una proiezione di 346 e, rispettivamente, di 778 al 31.12.2009, a fronte di 392 arrestati e 549 denunciati a piede libero nel 2008), mentre sostanzialmente stabili si sono mantenuti i quantitativi di sostanza stupefacente sequestrati.

I competenti reparti della Guardia di Finanza hanno, dal canto loro, accertato nel periodo 1.7.2008 – 30.6.2009 87 violazioni della normativa in esame, con 39 denunce a piede libero, 34 denunce in stato di arresto e 34

segnalazioni all'autorità prefettizia, mentre nel solo periodo gennaio – agosto 2009 sono stati sequestrati Kg. 60,054 di hashish e marijuana, Kg. 3,710 di cocaina e Kg. 96,943 di eroina.

In generale il controllo dello spaccio e del traffico degli stupefacenti introdotti nel Distretto attraverso la Spagna ed i porti o i valichi stradali utilizzando la consolidata “rotta balcanica” ha fatto capo in prevalenza a cittadini stranieri, marocchini per l'hashish ed albanesi per la cocaina.

In linea tendenziale, il fenomeno della droga è rimasto inquadrato nel panorama della tossicofilia locale, non associativa, con frequenti iniziative criminose individuali dirette al procacciamento di mezzi economici per soddisfare le esigenze di reperimento di stupefacenti per uso personale: del pari frequenti sono risultati gli acquisti di stupefacente effettuati dai residenti nelle Province di Trieste e Gorizia nella vicina Repubblica di Slovenia, attraverso la quale vengono spesso introdotte modeste quantità della sostanza destinate anche alla cessione a terzi consumatori.

11. Applicazione della prescrizione nei vari gradi di giudizio.

Le pronunce di estinzione del reato per prescrizione, spesso effetto delle recenti modifiche normative in materia, sono generalmente risultate in netta e soddisfacente diminuzione.

Una situazione particolare ha, per contro, contraddistinto il Tribunale di Gorizia in cui il numero delle prescrizioni dichiarate nel periodo, conseguenti ai lunghi tempi di definizione dei procedimenti (sono state emesse, rispetto alle 228 del periodo precedente, 268 sentenze dibattimentali di non doversi procedere per prescrizione), è risultato in preoccupante aumento, e quello di Tolmezzo, dove sono stati emessi 479 decreti di archiviazione per prescrizioni maturatesi presso il locale ufficio di Procura nell'ambito di procedimenti assai risalenti nel tempo.

L'applicazione della prescrizione in fase di appello è stata contenuta nei limiti minimi possibili tenendo conto di due fattori: il primo, rappresentato dal fatto che spesso il fascicolo di primo grado perviene in appello con scadenze – quanto ai termini prescrizionali, pur tenuto conto della varie interruzioni e sospensioni – prossime alla prescrizione e spesso anche con incomprensibili ritardi nelle fasi successive alla pronuncia della sentenza di primo grado; il secondo, costituito dal fatto che i tempi necessari per la definizione del processo in secondo grado (citazione, redazione della motivazione, adempimenti successivi di cancelleria, trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione) possono essere compressi al massimo in 6-8 mesi, sicché questo è

lo spazio temporale necessario perché la trattazione del processo in appello avvenga in tempo utile prima che il reato si prescriva.

Il dato statistico che ha contraddistinto il periodo in esame (le pronunce applicative della prescrizione sono rimaste confinate in una percentuale, media tra le due Sezioni, del 7,2 %), come tale pressoché corrispondente a quello del periodo precedente, rappresenta un risultato più che positivo e di sicura soddisfazione per il funzionamento della Giustizia nel Distretto.

12. Incidenza sulle pendenze del Distretto dell'utilizzazione del ricorso ai procedimenti speciali in primo e secondo grado.

In primo grado è stato fatto largo ricorso ai procedimenti speciali, e ciò sia per l'accelerazione dei tempi processuali, quanto per l'indubbio vantaggio che essi arrecano all'imputato, risultando le richieste di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 C.P.P. dimensionate quasi sempre al minimo della pena e con sospensione condizionale della stessa, senza pagamento di spese processuali e senza pregiudizio di eventuali azioni civili, mentre il giudizio abbreviato condizionato assicura un consistente sconto di pena senza alcuna perdita di gradi di giudizio.

Il ricorso ai riti deflativi ha risolto presso gli Uffici G.U.P. un rilevante numero di procedimenti, spesso complessi per struttura e numero di imputati, riducendosi nel contempo il carico di lavoro, in particolare quello del Tribunale in composizione collegiale.

Tutto ciò ha inciso positivamente sulla durata dei processi, limitando i casi di prescrizione, normalmente ristretta alle sole ipotesi contravvenzionali.

Tuttavia la recente introduzione del c.d. giudizio immediato obbligatorio e del c.d. giudizio direttissimo obbligatorio ha determinato un non irrilevante aumento dei procedimenti da definirsi in fase dibattimentale: il termine di 15 giorni dalla notifica per la richiesta di riti alternativi appare troppo breve e tale da non consentire un'adeguata ponderazione delle strategie difensive da adottare.

Presso il Tribunale di Gorizia, la definizione in tempi non ragionevoli dei procedimenti nella fase dibattimentale ha ingenerato gravi distorsioni nel funzionamento dell'intero settore penale, frenando il ricorso ai riti alternativi, come si desume dal numero, tuttora modesto, delle sentenze ex art. 444 C.P.P. e di quelle rese nel periodo in giudizio abbreviato, con conseguente saturazione dei ruoli dibattimentali ed obiettive difficoltà di gestione dell'istruttoria dibattimentale.

Dopo l'abrogazione dell'art. 599, c. 4, CPP, il ricorso ai procedimenti speciali non presenta, in sede di appello, una significativa variazione nel suo rapporto numerico con i procedimenti ordinari e, peraltro, in sede di appello la differenziazione non ha alcun peso nella durata della trattazione del processo.

Le modifiche in tema di procedimenti speciali di cui alla legge 5.6.2000 n. 144, di conversione del D.L. 7.4.2000, n. 82, con l'ampliamento della possibilità di fare ricorso a tali procedimenti nella fase dell'udienza preliminare, ha effettivamente ridotto il carico dei procedimenti destinati alla fase dibattimentale.

Ciò si è avvertito, in particolare, nei processi nei quali erano contestati reati per i quali era previsto in astratto, avuto riguardo all'imputazione elevata dal P.M., la pena dell'ergastolo.

Va precisato, peraltro, che il ricorso ai procedimenti speciali è tanto più frequente quanto più la conclusione del procedimento in fase dibattimentale appare, nelle previsioni dell'imputato e del suo difensore, sollecita: solo in tal caso l'imputato non si rappresenta, in alternativa al ricorso a tali procedimenti, la possibilità di ottenere, con il protrarsi del processo in fase dibattimentale, un proscioglimento per prescrizione, se non depenalizzazioni, amnistie, condoni o altri benefici.

Di ciò si ha conferma nei procedimenti a citazione diretta ove il ricorso a tali riti alternativi continua ad essere frequente solo in fase dibattimentale, considerata davvero come ultima spiaggia, quando, invece, l'imputato avrebbe potuto attivarsi antecedentemente.

13. Effetti pratici dell'attribuzione della competenza penale al Giudice di pace.

Il trasferimento di competenze penali al Giudice di Pace non ha esplicito un avvertibile effetto deflativo, sia a causa del limitato numero di fattispecie demandato alla competenza di quel giudice, sia per il fatto che, spesso, attratti per ragioni di connessione, anche i reati che risulterebbero di competenza di quella giurisdizione finiscono per essere trattati dal giudice ordinario competente per il reato più grave.

La competenza dei Giudici di Pace si è concentrata prevalentemente nella trattazione dei procedimenti ex artt. 581, 594 612 CP.

Tale attività ha solo in minima parte ridotto il carico dei procedimenti di competenza dei Tribunali, atteso che nella normalità dei casi tali procedimenti

si definiscono con remissione di querela, di talché resta da approfondire la reale incidenza positiva “sul sistema giustizia” di queste opzioni strategiche.

14. Effetti pratici della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione.

L’incidenza delle modifiche apportate con la legge in esame, specialmente con riferimento alla disciplina della prescrizione, è stata piuttosto significativa, quando si consideri la drastica riduzione dei tempi di estinzione di alcuni dei reati che sono frequentemente oggetto di trattazione in sede dibattimentale, solo in parte compensata dal nuovo regime della recidiva.

La legge in esame ha, inoltre, reso complicato e farraginoso il calcolo della data di prescrizione con riferimento ai reati commessi prima della sua entrata in vigore, mentre le modifiche in tema di attenuanti, recidiva e giudizio di comparazione hanno comportato un sensibile aumento delle pene irrogate ai recidivi.

Va ribadito come la turbolenza normativa renda sempre più complesso e accidentato l’iter processuale.

In sede di appello gli effetti pratici della L. n. 251 del 2005 sono stati avvertiti in termini di aumento delle impugnazioni, essendo le sentenze di condanna di primo grado, per effetto della rigidità degli aumenti determinati dalla contestata recidiva e delle modifiche al giudizio di comparazione, più severe ed essendo quindi sicuro interesse dell’imputato di procrastinarne gli effetti.

Nella maggior parte dei casi il nuovo regime prescrizionale si è rivelato più favorevole all’imputato rispetto a quello previgente: spesso, per effetto della disciplina transitoria, tali effetti si sono verificati anche nei processi per reati commessi nella vigenza della precedente normativa.

TRIBUNALE E UFFICI DI SORVEGLIANZA

Il funzionamento del Tribunale di Sorveglianza e dei due Uffici di Sorveglianza del Distretto (Trieste e Udine) appare senz’altro soddisfacente, come rilevato anche in occasione dell’ultima ispezione ministeriale, in cui è stata evidenziata, nonostante l’elevato carico di lavoro, la costante tempestività nel deposito dei provvedimenti e la celere definizione dei procedimenti in rapporto alle sopravvenienze.

In particolare:

1) i Magistrati di Sorveglianza del Distretto (e gli esperti che compongono il Collegio) hanno dimostrato - nella concessione delle misure alternative e dei benefici premiali, in particolare, - di saper realizzare un attento e prudente temperamento delle esigenze di reinserimento sociale dei condannati con quelle di sicurezza dei cittadini, attraverso l'applicazione del principio di gradualità nel trattamento, anche recentemente ribadito dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 255/2006 e n. 257/2006 (nel periodo 1.7.2008 - 30.6.2009 il Tribunale ha emesso 156 provvedimenti di applicazione di misure alternative alla detenzione, a fronte degli 85 del periodo precedente);

2) nel medesimo periodo sono state complessivamente definite 468 pratiche relative a richieste di permessi premio e di necessità e ne sono stati concessi 165 rispetto ai 60 del periodo precedente senza che si siano mai verificati, durante la loro fruizione, fatti di particolare gravità né inconvenienti, anche di lieve portata.

3) per quanto riguarda il beneficio della liberazione condizionale, va detto che poche sono state le domande di accesso a tale istituto, essendo spesso preferibile richiedere l'affidamento in prova, in presenza dei requisiti di legge, tra cui non rientra la prova - corroborata da elementi certi ed inequivocabili - di un sicuro ravvedimento ai sensi del disposto di cui all'art. 176 C.P.

Del resto, anche la condizione dell'avvenuto risarcimento del danno (art. 176 c. 4 C.P.) per la concessione del detto beneficio costituisce un ulteriore deterrente alla proposizione della domanda.

Così nel periodo in questione, come in quello precedente, non è stato accordato, a fronte di 13 richieste, alcun provvedimento di liberazione condizionale.

4) i soggetti affetti da HIV e AIDS non hanno dato luogo a particolari problemi. Nei casi di particolare gravità, pur potendosi in ipotesi disporre il differimento dell'esecuzione della pena, spesso è risultato preferibile concedere la detenzione domiciliare, come previsto dall'art. 47 quater O.P. La preferenza per la misura della detenzione domiciliare si giustifica con l'opportunità che - nei casi in cui è ammissibile - venga utilizzato uno strumento che consente l'esecuzione della pena piuttosto che la sua sospensione, sia per una definizione più rapida delle situazioni giuridiche e fattuali connesse all'espiazione della pena stessa, sia perché consente di realizzare un maggior controllo su persone che presentano una potenziale pericolosità (nel periodo di riferimento non sono stati accordati rinvii dell'esecuzione della pena, nonostante siano pervenute 23

richieste. Nel periodo precedente i rinvii accordati sono stati in numero di due, non determinati, però, da affezioni HIV o AIDS);

5) con riferimento alla modifica legislativa relativa alla competenza in tema di liberazione anticipata (legge 19 dicembre 2002 n. 277) è da rilevare che essa ha indubbiamente semplificato in qualche modo la procedura (procedimento *de plano* previsto dall'art. 69 comma 8 O.P. in luogo del procedimento di sorveglianza), ma non ha apportato alcun miglioramento sostanziale in termini di carichi di lavoro, dal momento che la competenza è ricaduta sui medesimi magistrati di sorveglianza che compongono i collegi del Tribunale, con la conseguenza che continuano a occuparsi in sede monocratica della materia le stesse persone che se ne occupavano in sede collegiale (nel periodo, gli Uffici di Sorveglianza di Trieste e di Udine hanno emesso 687 provvedimenti in materia di liberazione anticipata, rispetto ai 475 del periodo precedente).

Inoltre, le numerose impugnazioni dei provvedimenti dei giudici monocratici hanno elevato in modo considerevole il numero dei procedimenti del Tribunale di Sorveglianza, che ormai molto spesso in siffatte materie opera come ufficio di secondo grado;

6) Nel periodo sopra ricordato sono stati emessi 6 provvedimenti applicativi del beneficio della sospensione condizionata della pena, mentre nessun provvedimento era stato adottato nel periodo precedente, e si è proceduto ad alcune immediate revoche delle misure alternative concesse a quei condannati che avevano apertamente deluso le aspettative degli operatori.

Va sottolineata l'efficienza dimostrata in queste occasioni dagli Uffici di Sorveglianza, dagli operatori penitenziari e dalle forze dell'ordine, che sono sempre intervenuti con fermezza e tempestività, con l'utile risultato che si è reso possibile ripristinare, a tutela della collettività, la detenzione in carcere in termini ristrettissimi (sono stati registrati 12 provvedimenti di revoca rispetto agli 11 del periodo precedente).

LA SITUAZIONE PENITENZIARIA

La condizione che ha caratterizzato la Casa Circondariale di Trieste nel corso del 2009 si è andata progressivamente aggravando per effetto sia della costante riduzione di risorse finanziarie atte a consentire il mantenimento degli "standards" qualitativi che negli anni decorsi l'avevano contraddistinta, sia della carenza di personale penitenziario con funzioni di polizia.

Sul fronte, invece, dell'area pedagogica la struttura carceraria ha potuto avvalersi dell'apporto di due nuovi educatori per adulti, l'uno dei quali in pianta stabile, l'altro in distacco temporaneo, che, pur privi di specifiche esperienze, hanno adeguatamente assolto ai compiti loro assegnati.

Il numero dei detenuti si è stabilizzato sulle 230-260 unità, ben oltre, pertanto, il numero regolamentare di 155: nonostante la presenza di detenuti appartenenti a diverse etnie e provenienti da diverse aree geografiche, il clima complessivo è rimasto improntato, a testimonianza della professionalità di tutti gli operatori, al reciproco rispetto con il personale penitenziario.

Degno di menzione è il buon funzionamento della scuola carceraria, cui si è accompagnata, come già in passato, la realizzazione di numerosi corsi di formazione professionale con gli enti accreditati dalla Regione Friuli Venezia Giulia, sì da aver consentito a molti ristretti di acquisire gli attestati professionali riconosciuti in ambito nazionale ed europeo, atti ad agevolarne l'inserimento nel mondo del lavoro.

Sono state avviate attività artistiche ed artigianali ed organizzati numerosi incontri culturali, aperti ad un pubblico selezionato, nell'ambito del progetto sui "Percorsi di Legalità", in cui, anche alla presenza e con la partecipazione dei detenuti, sono state affrontate problematiche di particolare rilevanza sociale.

Estremamente positiva si è rivelata la collaborazione con la Giunta del Comune di Trieste, che ha rinnovato un'importante convenzione diretta ad impiegare alcuni detenuti in lavori esterni socialmente utili, con la Camera Penale di Trieste e con i rappresentanti delle diverse fedi religiose che frequentano la Casa Circondariale portando il loro sostegno morale ai detenuti e che contribuiscono a creare un clima di reciproca tolleranza e rispetto.

Numerose sono state le visite effettuate, anche in sede ispettiva, dalle autorità politiche che hanno generalmente espresso valutazioni positive sulla condizione complessiva dell'istituto e sui livelli di attenzione ed umanità che, assieme agli obiettivi irrinunciabili della sicurezza, costituiscono le basi del lavoro penitenziario.

Va, inoltre, segnalato con soddisfazione come nell'anno decorso non si sono verificate evasioni, né suicidi, né gesti autolesionistici da parte dei detenuti tali da aver comportato, dopo il pronto intervento del personale di polizia penitenziaria, rilevanti rischi di sopravvivenza dei loro autori, né manifestazioni di protesta di natura violenta ovvero allarmanti sul piano della sicurezza penitenziaria.

I dati statistici rilevati nell'anno decorso confermano la notevole entità e particolare efficienza dei servizi forniti dalla Casa Circondariale di Trieste: il numero dei detenuti si è pressoché stabilizzato sulle 230-260 unità, ben superiore a quello regolamentare di 155 unità; oltre il 60% della popolazione detenuta è costituito da stranieri, con punte che superano il 65%; le nazionalità normalmente presenti sono mediamente in numero di 25-30 e sono provenienti dalle Americhe, dall'Estremo Oriente, dall'Africa e dall'Europa, occidentale ed orientale; le traduzioni di detenuti in altre sedi penitenziarie per trasferimenti, partecipazioni a processi ed arresti domiciliari, effettuate dal locale Nucleo Traduzioni e Piantonamento hanno raggiunto il numero di 915 ed hanno comportato un movimento complessivo di 1.115 unità; sono state effettuate 535 notifiche domiciliari di atti giudiziari e trasmesse alla competente Procura della Repubblica 28 informative di reato.

Nel periodo compreso tra il 1.7.2008 ed il 30.6.2009 le immatricolazioni di nuovi detenuti sono state in numero di 830, a fronte di 802 scarcerazioni, per un totale di 1.632 movimenti tra ingressi ed uscite, come tale superiore di 400 unità rispetto al periodo precedente, ed è stata effettuata la sorveglianza e l'osservazione di oltre 900 soggetti detenuti.

Va, infine, evidenziato come i significativi risultati ottenuti, frutto di un lavoro costante e coordinato tra tutti i responsabili della gestione carceraria, dal Direttore al Comandante di Reparto ed ai suoi collaboratori, agli altri appartenenti al Corpo ed agli specialisti dell'area trattamentale e medica, in tanto potranno essere ulteriormente assicurati in quanto, come sottolineato dal suo Direttore, venga prestata una maggiore attenzione alla questione penitenziaria attraverso una nuova ideazione normativa finalizzata ad evitare che ogni criticità sociale si traduca, necessariamente, in provvedimenti di natura penale ed a vedere effettivamente ampliata e migliorata la possibilità di disporre di spazi detentivi ulteriori, salubri, dignitosi, architettonicamente ragionati, anche al fine di migliorare la qualità del lavoro degli operatori penitenziari, all'interno di una cornice di costante sicurezza.

Una condizione di particolare difficoltà contraddistingue la Casa Circondariale di Gorizia, struttura fatiscente sita nel centro della città e facente parte dello stesso complesso immobiliare nel quale trovano posto, da un lato, gli uffici del Tribunale, dall'altro quelli del Demanio e dell'Agenzia delle Entrate che si affacciano su comuni cortili interni, tali da comportare grossi problemi di sicurezza (nel mese di ottobre 2005 si era verificata l'evasione di tre detenuti proprio attraverso gli Uffici del Demanio, mentre in data 25.12.2006 la Polizia Penitenziaria era riuscita a sventare un altro tentativo di evasione).

Strutturato su tre Sezioni con una capienza nominale regolamentare di 80 posti, l'istituto è in grado di ospitare, in ragione delle sue precarie condizioni igienico/sanitarie e del degrado di alcune sue parti, non più di 30 detenuti mediante l'utilizzazione di una sola delle sue Sezioni.

La struttura, nella quale vi è carenza di spazi idonei per uffici e servizi, necessita di interventi quotidiani di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, per i quali sarebbero necessari fondi ben più consistenti di quelli, sempre più scarsi, messi a disposizione.

In generale, le condizioni di salute della popolazione detenuta possono definirsi buone: non si è verificato alcun caso di AIDS, né alcun caso di suicidio, mentre sono in atto convenzioni con il locale S.E.R.T. per la cura e l'assistenza dei detenuti tossicodipendenti e con l'Azienda sanitaria per l'assistenza psichiatrica.

Non essendo più oltre possibile il mantenimento di una struttura fatiscente, completamente inadatta e non rispondente alla vigente normativa, sia in materia di sicurezza che di trattamento penitenziario, appare urgente la costruzione di un nuovo istituto da collocare in altro sito.

Anche la Casa Circondariale di Pordenone, con una capienza regolamentare di 53 detenuti e tollerabile di 68, accusa gravi difficoltà di funzionamento riconducibili al persistente sovraffollamento che comporta condizioni di grave disagio, aggravato dalla diversa tipologia dei detenuti presenti.

L'istituto ospita, infatti, una sezione "protetta" in cui sono collocati detenuti resisi responsabili di reati oggetto di particolare riprovazione sociale e che quindi non possono avere contatti con la restante popolazione carceraria, il che comporta una duplicazione di tutte le attività d'istituto.

I disagi connessi al sovraffollamento sono aggravati dalla vetustà dell'edificio, risalente al XIII secolo e sommariamente ristrutturato nel XIX secolo, assolutamente inadeguato, per gli spazi a disposizione, alle esigenze del regime penitenziario.

In assenza di episodi suicidari e di tentativi di evasione, le condizioni di trattamento dei detenuti possono definirsi soddisfacenti sia sotto l'aspetto sanitario, sia sotto quello trattamentale.

Sono stati, infatti, realizzati corsi di alfabetizzazione per detenuti stranieri, integrati con corsi di lingua inglese, di legatoria e cartotecnica per la

durata di 275 ore con la partecipazione di 7 corsisti, e di mosaico per la durata di 210 ore con l'inserimento di 12 detenuti.

Sono state, inoltre, svolte attività terapeutiche di gruppo in favore degli alcolisti in trattamento, dei soggetti condannati per reati di violenza sessuale su minori e dei soggetti tossicodipendenti ed è stato realizzato, in collaborazione con il Centro Servizi e Spettacoli di Udine, un Laboratorio di scrittura creativa, cui hanno partecipato 16 detenuti.

Note sostanzialmente positive provengono dalla Casa circondariale di Udine, il cui Direttore segnala come il numero dei ristretti ammontava alla data del 6.8.2009 a 214 unità, di cui 129 stranieri e 4 semiliberi, mentre permane la chiusura della Sezione femminile.

Quanto alla struttura, è ancora atteso l'avvio del rifacimento del secondo lotto dell'edificio, mentre la parte rinnovata è stata eseguita nel rispetto dei parametri previsti dal regolamento di esecuzione della legge penitenziaria.

In assenza di casi di suicidio, è stato regolarmente assicurato, nonostante la carenza di personale e le molteplici attività culturali, scolastiche e di formazione professionale, il funzionamento del servizio sanitario e di quello di trattamento.

La Casa Circondariale di Tolmezzo, attivata nel 1992 e con una capienza regolamentare di 220 posti, soffre di grave sovraffollamento avendo il numero dei detenuti superato il limite della capienza tollerabile (266 posti) per attestarsi oltre la soglia delle 300 unità.

Una sezione dell'istituto, attualmente adibita al circuito dell'<Alta Sicurezza>, ospitava alla data del 7.8.2009 55 detenuti imputati o condannati per i reati di cui all'art. 416 bis, 630 C.P. e 74 D.P.R. n. 309 del 1990: nel 1999 la Sezione Femminile è stata soppressa, il reparto è stato ristrutturato e destinato ad ospitare i detenuti sottoposti al regime speciale di cui all'art. 41 bis, c.2, O.P., a tale epoca in numero di 20.

E' stato realizzato anche un nuovo complesso che ospita le salette per i collegamenti in videoconferenza con le aule di giustizia al fine di poter celebrare i processi a distanza.

Dal punto di vista strutturale l'istituto, oltre ad assicurare il rispetto delle fondamentali norme di sicurezza, è dotato di spazi idonei allo svolgimento delle attività finalizzate al trattamento ed alla rieducazione dei detenuti.

Sono stati attivati tre corsi scolastici: due di alfabetizzazione, destinati prevalentemente a detenuti extracomunitari; due di scuola media inferiore ed uno di scuola media superiore, in collaborazione con l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato di Tolmezzo, per il conseguimento del diploma di "Operatore Elettrico ed Elettronico", destinato al circuito di "Alta sicurezza".

E' stato, inoltre, attivato un rapporto di collaborazione con la Biblioteca Comunale di Tolmezzo, che consente ai detenuti di accedere al prestito dei volumi, e sono state avviate, in collaborazione con Enti Regionali, attività di formazione professionale e realizzate nuove esperienze formative di particolare interesse, quali corsi per addetti alle pulizie industriali ed al funzionamento di macchinari da magazzino, per addetti alla tinteggiatura dei locali, per manutentori e conduttori di caldaie e per dipintori artistici del legno.

Annualmente si svolge il corso per addetti ai servizi di cucina: oltre che presso la cucina i detenuti lavorano presso il servizio di manutenzione del fabbricato, presso l'ufficio del sopravitto, presso la lavanderia, mentre durante l'estate sono stati organizzati corsi di informatica di base ed avanzata che si tengono in un'area del complesso scolastico.

Il volontariato è molto attivo ed offre un valido sostegno ai detenuti, sia dal punto di vista materiale che da quello morale.

Nell'area sanitaria, oltre all'infermeria, nella quale operano il medico incaricato ed i medici che svolgono il servizio di guardia e gli infermieri, è presente il presidio per le tossicodipendenze che ha in carico i detenuti con problemi di dipendenza da alcol e sostanze stupefacenti, nonché un medico ed uno psicologo del S.E.R.T., mentre un altro psicologo, convenzionato con la Direzione, svolge attività di osservazione e trattamento.

Va, infine, con soddisfazione segnalato come nell'anno decorso non sono stati segnalati casi di suicidio né si sono verificate evasioni a seguito di concessione di permessi.

GIUSTIZIA CIVILE

1. Diritto di famiglia con particolare riguardo alle separazioni ed ai divorzi.

Non si ravvisano variazioni di flusso nelle cause relative ai rapporti di famiglia (separazioni consensuali, separazioni giudiziali, divorzi congiunti, divorzi giudiziali, modifiche di separazioni e divorzi, provvedimenti ex art 148

C.C.), mentre la durata media dei procedimenti è risultata leggermente inferiore rispetto a quella del periodo precedente.

Va segnalato che presso il Tribunale di Pordenone, per le separazioni ed i divorzi consensuali, è stato adottato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine un protocollo operativo che prevede un'approfondita udienza presidenziale in cui i coniugi, convocati *ad horas*, sono sentiti sulle ragioni della domanda e su tutte le circostanze sottese alla crisi della coppia. Si perviene così, di norma, all'acquisizione di un panorama ampio di informazioni in base al quale è possibile modellare un protocollo di separazione e/o divorzio finalizzato alla precisazione immediata di conclusioni comuni, pur garantendosi l'interesse superiore della prole e gli aspetti pubblicistici della vertenza.

2. Diritto e processo societario.

Il modesto numero delle controversie di diritto societario vero e proprio è rimasto sostanzialmente immutato, mentre si sono incrementate le controversie, sempre trattate con il rito societario, in materia di intermediazione finanziaria, in relazione alle vicende che hanno interessato numerosi risparmiatori (azioni di risarcimento danni per l'acquisto di obbligazioni argentine, obbligazioni Cirio s.p.a., strumenti finanziari ecc...).

Del pari assai modesta si è mantenuta la sopravvenienza dei procedimenti in materia di proprietà industriale presso il Tribunale di Trieste: solo 16 le iscrizioni nel periodo (contro le precedenti 21) e 10 le definizioni, con una pendenza di 58 unità, di poco superiore a quella del periodo precedente (52), tanto da far seriamente dubitare dell'opportunità della stessa persistenza di una Sezione specializzata nella Regione.

3. Controversie in materia di lavoro e previdenza.

La tipologia di queste controversie si è, in generale, mantenuta invariata: le cause previdenziali hanno riguardato principalmente il recupero di contributi e premi da parte degli Istituti competenti (soprattutto INPS e INAIL) e quindi richiesto lo svolgimento di lunghe e complesse attività istruttorie, mentre è rimasto assolutamente marginale il numero delle cause relative a prestazioni (pensioni, indennità e assegni vari: vecchiaia, anzianità, invalidità accompagnamento). Assai complesse (sul piano sia giuridico che istruttorio) sono risultate anche le controversie relative all'accertamento dei presupposti per il godimento dei benefici previdenziali conseguenti all'esposizione dei lavoratori all'amianto. Non sono state segnalate cause seriali.

Una situazione particolare ha caratterizzato il Tribunale di Trieste in cui le sopravvenienze (1035 - di cui 355 di lavoro e 680 previdenziali – a fronte

delle 1.077 del periodo precedente) sono diminuite a causa del venir meno dell'effetto contingente in precedenza determinato da un massiccio contenzioso collettivo del personale dipendente del Comune di Trieste, con una definizione di ben 1.257 procedimenti. Ne è conseguita una contrazione della pendenza rappresentata da 994 procedimenti rispetto ai precedenti 1.354.

Anche la durata dei processi in materia di lavoro, previdenza ed assistenza non ha subito, nel periodo in esame, modificazioni di rilievo rispetto all'analogo periodo precedente.

4. Fallimento e procedure concorsuali.

La sopravvenienza delle istanze di fallimento si è generalmente mantenuta invariata dal punto di vista numerico (Tribunali di Trieste e Gorizia) ovvero in leggero aumento (Tribunali di Udine e Pordenone), mentre le pendenze delle procedure fallimentari di vecchio rito sono leggermente diminuite grazie alla chiusura di un certo numero di fallimenti.

Presso il Tribunale di Udine si sono registrati alcuni casi di applicazione della normativa riguardante gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F. ed in due casi della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (c.d. legge Prodi), con nomina ministeriale e presentazione di un programma di risanamento che è attualmente in corso di attuazione.

5. Responsabilità civile con particolare riguardo alla responsabilità della P.A.

La tipologia di cause risarcitorie numericamente più rilevante resta sempre quella derivante da incidente stradale. Quanto alla partecipazione della P.A. ai processi per il risarcimento di danni extracontrattuali, la presenza numericamente più rilevante è stata quella dei Comuni attinti da numerose domande di risarcimento per difetto di manutenzione dei beni del demanio comunale, seguita da quella dei Ministeri ed, al terzo posto, ma in notevole incremento, da quella delle aziende sanitarie ed ospedaliere.

Il flusso dei procedimenti in materia di responsabilità civile extracontrattuale è rimasto generalmente attestato sui valori del periodo precedente, tranne che presso il Tribunale di Trieste, in cui si è registrata una netta diminuzione (271 a fronte dei 542 del periodo precedente), di cui 36 (in precedenza 41) quelli contro la P.A., per lo più relativi a cause riguardanti la responsabilità per cose in custodia (manutenzione stradale).

6. Tutela dei consumatori.

Nei Circondari di tutti i Tribunali le procedure a tutela dei consumatori hanno avuto limitatissima applicazione, fatta eccezione per il Tribunale di Pordenone dove è stato segnalato un numero non irrilevante di procedimenti cautelari instaurati dai consumatori nei confronti degli enti fornitori di utenze e servizi (Telecom, Eni, altri gestori telefonici).

7. Immigrazione ed espulsione degli stranieri.

Le impugnazioni in tema di immigrazione ed espulsione degli stranieri si sono mantenute in termini quantitativi non particolarmente rilevanti, mentre dirimpante per il Tribunale di Trieste è risultato il dato relativo ai ricorsi dei rifugiati (808 nel periodo), sì da far temere una ricaduta destabilizzante sugli *standards* di produttività del Tribunale e sulla tempistica negli altri settori.

Presso la Corte di Appello è stato segnalato il dato, del pari preoccupante, rappresentato dal rilevante aumento delle impugnazioni in materia di rifugiati (131 procedimenti a fronte dei 15 del periodo precedente, di cui ben 105 definiti).

La trattazione e definizione di questi procedimenti ha influito in modo sostanziale su quella del contenzioso ordinario, tanto da giustificare l'aumento, sia pur lieve, della relativa pendenza.

8. Esecuzione forzata con particolare riguardo al rilascio degli immobili.

Mentre presso il Tribunale di Trieste la pendenza delle esecuzioni immobiliari e mobiliari ha segnato un netto decremento (da 262 a 158, pari al 39,49 %, per le prime e da 403 alle 320, pari al 20,59 % per le seconde), in ciò favorito anche dalla diminuzione delle sopravvenienze (265 contro le 303 del periodo precedente, pari tuttavia al solo 12,54 %, per le esecuzioni immobiliari), presso il Tribunale di Udine si è registrata una tendenza del tutto opposta, essendo notevolmente aumentate le procedure esecutive, tanto mobiliari, quanto immobiliari, con una sopravvenienza, rispetto all'anno precedente, di 231 procedimenti esecutivi mobiliari e 73 immobiliari.

Generalmente costante, invece, negli altri Tribunali l'andamento delle vendite forzate sugli immobili.

GIUSTIZIA MINORILE

Dall'analisi dei flussi civili è emersa una tendenza all'aumento delle sopravvenienze, unita ad un incremento delle pronunce terminative, sia nella volontaria giurisdizione, sia nel contenzioso.

Il saldo appare, però, negativo quanto alla durata media dei procedimenti civili.

La durata media dei processi penali è risultata costante (circa 4 anni): le condizioni dell'organico hanno reso particolarmente difficile contenere i tempi compresi tra la richiesta di rinvio a giudizio e la fissazione dell'udienza preliminare.

L'organico del Tribunale per i Minorenni (1 Presidente e 4 giudici) è inidoneo ad assolvere decorosamente alle necessità dell'Ufficio che ne postulano l'aumento di almeno due unità.

Del pari insufficiente è il numero dei componenti privati di sesso maschile nella preponderanza di quelli femminili, laddove i collegi impongono sempre la loro pariteticità.

Va, inoltre, segnalato che, per quanto riguarda il personale amministrativo, l'Ufficio si trova nell'impossibilità di garantire la regolarità del servizio cui attende, sia a causa della quantità di scoperture (4 su di un organico già di per sé insufficiente di 19) che per la tipologia delle presenze (4 *part-time* di cui uno al 33%, uno al 50% e due al 66% sul totale dei 15 posti coperti).

In sostanza, l'Ufficio opera con soli 11 amministrativi a tempo pieno, suddivisi per mansioni e qualifiche non adeguati alle esigenze, ma dipendenti dalle scoperture e dai *part-time* determinati da decisioni autoritative di terzi.

Nel settore penale, l'Ufficio è in gravissimo arretrato nella liquidazione dei compensi ai difensori.

Nel settore civile, le materie che hanno maggiormente impegnato l'attività dell'Ufficio sono senza dubbio quelle relative ai procedimenti di potestà o di abbandono conseguenti agli abusi sessuali ed ai maltrattamenti gravi ai danni di minorenni e, più in generale, quelle legate al disagio familiare.

Va segnalato l'incremento esponenziale dei procedimenti ex art. 317 bis C.C. riconducibile, oltre che alla crescente opzione sociale di costituire famiglie di fatto - ed il Friuli Venezia Giulia è la Regione d'Italia con la più alta percentuale -, soprattutto alla nota sent. n. 8362 del 2007 delle SS.UU. della Cassazione.

Nel settore penale, notevole impegno è stato richiesto dai procedimenti caratterizzati dall'applicazione di misure cautelari personali, quasi sempre seguita dalla proposizione di riesami e/o istanze di revoca o modifica e dai relativi appelli, fino alla liberazione o al compimento del primo grado del giudizio: si tratta di fasi di totale endocompetenza del Tribunale per i Minorenni che, oltre tutto, finiscono molto spesso per "bruciare" la competenza di tutti i togati specializzati, sicché i dibattimenti per i reati più gravi finiscono spesso per essere celebrati da togati applicati, non specializzati né nel rito né nel merito del giudizio minorile, con vanificazione della stessa *ratio* di esistenza di un Tribunale minorile lasciato in condizioni di organico così povere nella vigenza delle attuali regole sulla incompatibilità dei giudicanti.

A parziale emenda di tale situazione valgono gli effetti delle modifiche all'art. 453 C.P.P. introdotte dal D.L. n. 92 del 2008, conv. con mod. nella L n. 125 del 2008, le volte che l'imputato richiede il giudizio abbreviato.

Il rapporto con i servizi è mediamente risultato di buon livello e le relazioni provenienti dalle strutture sociali e sanitarie hanno costituito nella gran parte dei casi il fondamento dei ricorsi proposti dal Pubblico Ministero: la generale carenza di risorse si riflette, tuttavia, in significative scoperture di organico anche presso detti servizi, con ricadute in termini di tempestività o continuità degli interventi sociali e sanitari.

Quanto alle *adozioni nazionali*, il problema più arduo è stato quello di determinare l'effettività e l'irreversibilità dello stato di abbandono, atteso il primario diritto del minore - al di fuori di dette condizioni - di vivere con la sua famiglia d'origine.

Le difficoltà derivano essenzialmente dalla frequente mancanza di dati diagnostici e prognostici certi circa la reversibilità delle condizioni di difficoltà dei familiari del minore a rischio, quando esse dipendono da fattori socio-sanitari (dipendenze, psicopatologie, sindromi disadattive).

Una volta dichiarato lo stato di abbandono, le criticità discendono dall'insufficiente numero di aspiranti all'adozione di minori superiori ai sei anni di età e/o problematici per condotta e carattere, sicché vi è un forte divario tra il numero di minori italiani adottabili (relativamente basso) e quello (invece molto alto) di coloro che aspirano ad adottarli, ma spesso a condizione che siano molto piccoli e sani.

Dunque un alto numero di domande di adozione nazionale è destinato a non concretizzarsi mai: non sorgono, infatti, mai difficoltà nel perfezionare l'*iter* adottivo e in tempi molti rapidi (salvo il rispetto di quelli minimi di legge) nei confronti di neonati esposti che, però, fortunatamente, nella nostra

Regione, difficilmente superano la decina di casi in un anno (dato che si conferma anche per il periodo *de quo*).

Quanto alle *adozioni internazionali*, le criticità attengono essenzialmente ai tempi di accertamento dell'idoneità degli aspiranti adottanti (rimessi *ex lege* all'istruttoria dei servizi sociali, carenti anch'essi di risorse e di personale) nonché all'accertamento dell'abbandono ed alla fase di abbinamento, che invece avvengono all'estero secondo norme, prassi e tempi variabili di luogo in luogo, estranee alla competenza del Tribunale per i Minorenni italiano.

Di grande aiuto sono risultate le funzioni legali della C.A.I. (Commissione per le Adozioni Internazionali), autorità centrale italiana per la trattazione centralizzata delle implicazioni che ne derivano.

La trattazione delle fasi di competenza interna di tali procedimenti di adozione non presenta, per il Tribunale, particolari problemi di gestione o di durata.

E', comunque, in fase di allestimento un protocollo regionale per la miglior cura delle fasi rimesse ai servizi sociali ed agli Enti autorizzati ad operare all'estero in affiancamento alle coppie aspiranti all'adozione.

Quanto alla durata media dei procedimenti relativi allo stato di adottabilità ed allo stato di adozione, il Presidente del Tribunale per i Minorenni riferisce che la durata media dei procedimenti definiti nel periodo (in numero di 10 a fronte di 26 iscritti) è stata inferiore ai due mesi (si tratta dei cosiddetti "minori esposti"), mentre la durata media in generale dei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità nei casi, molto più frequenti, diversi da quelli dei neonati "esposti" è un dato per il quale, allo stato, non si dispone di evidenza statistica.

I procedimenti di adozione nazionale definiti nel periodo sono risultati in numero di 13 con una durata media inferiore ai 18 mesi (attesa la durata annuale minima dell'affidamento preadottivo).

Va, infine, opportunamente evidenziato, quanto all'esito complessivo dell'intervento penale minorile ed alle problematiche che esso pone, come la risposta al reato minorile può essere significativa solo se tempestiva: nelle attuali condizioni di sofferenza dell'Ufficio ciò avviene nei casi in cui il procedimento si svolge per corsie preferenziali, anticipatorie, che permettono di attivare gli strumenti peculiari, quali la messa alla prova.

Tranne i reati più gravi, nella gran parte dei casi il processo si risolve in una pronuncia non sanzionatoria (perdono giudiziale), ma di valenza soprattutto educativa, volta a richiamare il minore al rispetto del principio di legalità.

L'Ufficio di Servizio Sociale del Ministero (U.S.S.M.) è in contatto e collaborazione con gli Enti locali e con il privato sociale nello sviluppo di

programmi di recupero per minori coinvolti in procedimenti penali ma anche per la promozione della legalità e la prevenzione della devianza.